

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

J. Derighetti

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.16
john.derighetti@ti.ch

Ai Municipi
del Cantone Ticino
per e-mail

Bellinzona

1. marzo 2016



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20160301-2

Art. 164b LOC: indicazioni sulle conseguenze finanziarie nei messaggi con proposte per investimenti rilevanti

Signore e Signori Sindaci e Municipali,

il 1. gennaio 2009, contestualmente ad una più ampia revisione parziale della Legge organica comunale (LOC), è entrato in vigore il nuovo art. 164b che recita (la sottolineatura è nostra):

art. 164b LOC

I messaggi con proposte di investimento rilevanti per rapporto all'importanza del bilancio del comune contengono indicazioni sulle conseguenze finanziarie.

Il concetto di "investimento rilevante" è poi stato specificato nel Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni (Rgfc), più precisamente all'art. 15 (la sottolineatura è nostra):

art. 15 Rgfc

Sono di principio rilevanti ai sensi dell'art. 164b LOC gli investimenti che comportano una spesa netta superiore al 10% del gettito di imposta cantonale del Comune o a fr. 1'000'000.--.

Dopo alcuni anni di applicazione di questa norma, riteniamo doveroso ricordare ai Municipi l'importanza della stessa.

Pur constatando che la maggior parte dei comuni applica in modo corretto la norma, negli ultimi tempi la nostra Sezione ha dovuto infatti rifiutare la ratifica di alcuni crediti di investimento in quanto i messaggi erano del tutto carenti dal profilo dell'analisi delle conseguenze finanziarie.

Lungi dall'essere una mera formalità, quanto richiesto dall'art. 164b LOC ha la sua importanza nella necessità che spese di investimento rilevanti possano essere valutati e discussi non solo dal punto di vista dell'opportunità e sotto il profilo degli aspetti tecnici, ma anche per quanto riguarda le conseguenze finanziarie (dirette ed indirette) che le stesse ingenerano. In ultima analisi, il Legislativo dovrebbe poter convincersi, sulla base di un minimo di dati e indicazioni di tipo finanziario, delle conseguenze e della sopportabilità dell'opera per le finanze del comune.

È perciò indispensabile che il messaggio per la richiesta di importanti spese di investimento contenga, **come minimo, un calcolo di massima degli interessi, degli ammortamenti e delle conseguenze sulle spese correnti derivanti dall'investimento (se del caso al netto di ricavi indotti o minori spese), come ad esempio derivanti dai costi di gestione e manutenzione delle nuove opere.**

Per una più compiuta informazione al Legislativo, è inoltre importante tener conto di quanto segue:

- il municipio dovrebbe esprimersi sulla sopportabilità dell'investimento. Ricordiamo che, ai sensi della LOC, un comune deve rispettare il principio dell'equilibrio finanziario. Questo non è più dato allorché il capitale proprio è esaurito e subentra un'eccedenza passiva non ammortizzabile entro 4 anni ai sensi dell'art. 158 cpv. 5 LOC. Un investimento deve perciò essere considerato non sopportabile se a seguito dello stesso il comune rischia oggettivamente di ritrovarsi in contrasto con il succitato articolo, ovvero di presentare per più di 4 anni un'eccedenza passiva. Nel qual caso diverrebbero necessarie misure di correzione atte a riequilibrare i risultati, oppure la rinuncia dell'investimento;
- ribadiamo pure l'importanza dello strumento del piano finanziario (PF), quale documento per le valutazioni finanziarie di medio termine ma utile pure per adempiere all'art. 164b LOC. È nostra convinzione che la prospettiva di un investimento "rilevante" debba portare ad un aggiornamento del PF, in quanto elemento che rientra di principio tra le "modifiche di rilievo" citate dall'art. 156 cpv. 4 LOC;
- quanto sopra va ovviamente calibrato in funzione della dimensione e della forza finanziaria del singolo comune. Maggiore attenzione deve essere data laddove vi è, al di là del limite dell'art. 15 Rgfc, una evidente sproporzione tra l'investimento e la dimensione di un comune, rispettivamente dove il moltiplicatore di imposta è già a livelli elevati;
- alla Commissione della gestione spetta infine la verifica della presenza di questo tipo di informazioni nei messaggi e, nel caso gli stessi fossero reputati carenti da questo punto di vista, ha senz'altro la facoltà di richiedere al Municipio un supplemento di informazione da inserire nel suo rapporto.

Confidiamo in una vostra presa di conoscenza di quanto sopra e un'applicazione corretta dell'art. 164b LOC. Vi chiediamo inoltre di consegnare copia di questa nostra circolare alla Commissione della gestione.

La presente circolare è pubblicata sul sito internet della Sezione degli enti locali (<http://www4.ti.ch/di/sel/comuni/circolari-e-direttive/>).

Ringraziandovi per l'attenzione, ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capoufficio della
gestione finanziaria:

J. Derighetti